



**VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DI SERATE MUSICALI**  
(esercizi commerciali e/o di somministrazione – manifestazioni temporanee – serate danzanti)

Giugno 2015

## CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE (Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Del. C.C. n. 49/ 2005 e relativo regolamento approvato con Del. C.C. n. 47/2011 :

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE DEFINITI - Leq in dB(A):

(Valore limite di immissione = il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (6.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

### AREE DESTINATE A SPETTACOLI INDIVIDUATE DAL PCCA:

Le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo nel Comune di Chianciano Terme sono le seguenti:

- 1) Parco Termale Fucoli
- 2) Area polifunzionale Campo Sportivo Loc. Castagnolo.
- 3) Parco Acqua Santa
- 4) Parco Sant'Elena

I limiti individuati per le suddette aree destinate a spettacolo sono:

a) INTERNAMENTE ALL'AREA

Limite massimo di pressione sonora **70 dB Leq(A) fino alle ore 24.00.**

Per le manifestazioni di intrattenimento musicale, danzante e di pubblico spettacolo, è richiesto, in ogni caso, il rispetto del DPCM 16 aprile 1999, n. 215, relativo alle caratteristiche delle sorgenti sonore.

Limite differenziale – non si applica.

b) ESTERNAMENTE ALL'AREA

I limiti massimi di pressione sonora previsti nel PCCA per la relativa zona.

Limite differenziale – non si applica.

2) GIORNI: Tutti.

3) ORARIO DELLE ATTIVITA':

a) nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono in ogni caso inibite tutte le attività rumorose per il rispetto del riposo degli ospiti della Stazione Termale.

b) nel periodo che va dal 16 Ottobre al 30 aprile le suddette attività sono consentite tutti i giorni alle ore 10.00 alle ore 24.00.

Nell'Area polifunzionale Campo Sportivo Loc. Castagnolo, l'attività sportiva è consentita tutti i giorni dell'anno con orario dalle ore 8.00 alle ore 23.00.

Nel periodo della stagione turistica compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre tutti i giorni l'attività sportiva è consentita dalle ore 10.00 alle ore 23.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.30 durante il quale sono consentite solamente le attività sportive non rumorose per il rispetto del riposo degli ospiti della Stazione Termale

### DEFINIZIONI:

#### Esercizi di somministrazione:

L'art. 13, comma 2 del D.L. n° 5/2012 ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 Regolamento Esecuzione Tullps che testualmente prevedeva "sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge" (alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni);

Pertanto i titolari di esercizi delle tipologie sopra menzionate, che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri spettacoli e trattenimenti, **possono organizzarli liberamente senza ulteriori adempimenti** (licenza, autorizzazione, scia, dia) a condizione che non incidano sulla prevalenza dell'attività principale di somministrazione;

In virtù dei criteri ermeneutici ed applicativi, introdotti tanto dall'art. 3 DL n° 138/2011 quanto dall'art. 1, comma 2 DL n° 1/2012, rientra nell'esercizio di somministrazione anche l'area esterna di pertinenza al locale e destinata a tale attività e quindi rimane escluso dall'applicazione dell'art. 69 Tullps anche l'intrattenimento che si svolge in detta area;

#### Esercizi di vicinato:

Non rientrando nei casi di cui sopra, i titolari di esercizi di vicinato che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri spettacoli e trattenimenti **sono tenuti alla presentazione di apposita SCIA** ai sensi del Tullps;

#### Serate danzanti:

Ai sensi Tullps se rientrano nell'attività di pubblico spettacolo, dovrà essere presentata apposita SCIA (fino a capienza massima 200 persone) o autorizzazione se l'evento si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio.

Nel caso di superamento delle 200 persone, in luogo della SCIA necessita la presentazione di richiesta di autorizzazione oltre gli adempimenti della commissione tecnica di vigilanza.

**ADEMPIMENTI:**

Si riassumono nelle tabelle A, B e C seguenti, gli adempimenti in materia amministrativa e di emissioni sonore da attivare a cura del responsabile dell'attività in funzione dell'area di localizzazione e del tipo di evento. Nel caso di richiesta di deroga, per i contenuti della documentazione si raccomanda di tenere conto di quanto disposto all'Allegato n.4 del Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89](#) (Norme in materia di inquinamento acustico).

**TAB.A – PROCEDURE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO **PUBBLICI ESERCIZI****

	<b>CLASSIFICAZIONE AREA PCCA</b>	<b>TIPOLOGIA INTRATTENIMENTO</b>	<b>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE</b>	<b>ADEMPIMENTI AMMIN.TIVI E TULPS</b>
A1	AREE DIVERSE DA QUELLE ADIBITE A SPETTACOLO	INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'INTERNO DEL PROPRIO LOCALE <b>NEL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI DI ZONA (assoluti e differenziali)</b>	Il gestore deve presentare al Comune la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) redatta secondo le vigenti disposizioni in materia. <b>Qualora non vengano superati i limiti di emissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica</b> per la specifica classe di appartenenza, il gestore <b>ha facoltà</b> di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra <b>si suggerisce</b> , a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione <b>da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica</b> . Le esibizioni di musicisti dovranno svolgersi adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza, impedendo che il rumore prodotto dalle proprie attività costituisca fonte di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica.	Nessuno <b>se pubblico esercizio</b>
A2		INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'ESTERNO DEL PROPRIO LOCALE <b>NEL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI DI ZONA (assoluti e differenziali)</b>	Qualora si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale <b>all'esterno del proprio locale</b> sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, il titolare dell'attività dovrà attenersi alle seguenti procedure anche al fine di non interferire con altri esercizi limitrofi:  <b>Comunicare</b> la data dell'evento (o l'eventuale calendario degli eventi) precisando la tipologia dell'intrattenimento (concertini dal vivo, piano bar, DJ set, musica diffusa da impianti hi-fi ecc.);e gli eventuali allestimenti previsti. La comunicazione dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intrattenimento. Le comunicazioni dovranno essere <b>corredate dalla "valutazione d'impatto acustico"</b> o contenere la " <b>dichiarazione sostitutiva</b> dell'atto di notorietà" di cui all'art. 8, c.5, della L. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore previsti dal Piano di Classificazione acustica per la specifica classe di appartenenza. <b>Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.</b>	Nessuno <b>se pubblico esercizio</b>
A3		INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'ESTERNO DEL PROPRIO LOCALE <b>IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI DI ZONA</b>	VEDERE DI SEGUITO TABELLA "B" CASI B4 E B5	Nessuno <b>se pubblico esercizio</b>

**TAB. B – PROCEDURE GENERALI PER EVENTI/MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

	CLASSIFICAZIONE AREA PCCA	TIPOLOGIA INTRATTENIMENTO	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE	ADEMPIMENTI AMMIN.TIVI E TULPS
B1	AREE ADIBITE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO	MANIFESTAZIONE OVE SI PREVEDA IL <b>RISPETTO DEI LIMITI DI ZONA E DEGLI ORARI</b> DI CUI ALL' ART. 14 DEL REGOLAMENTO	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra <b>si suggerisce</b> , a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione <b>da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica</b> .	SCIA trattenimenti e/o Richiesta autorizzazione se supera le 200 persone e CTVPS
B2		MANIFESTAZIONE OVE SI PREVEDA IL <b>SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ZONA</b> DI CUI ALL' ART. 14 DEL REGOLAMENTO	Presentazione di <b>comunicazione (Deroga Semplificata</b> allegato 5 Regolamento PCCA), <b>almeno 10 giorni prima</b> dell'inizio dell'attività, ove si dichiara il rispetto dei limiti previsti nel PCCA in facciata dei ricettori più disturbati o vicini e per gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati ed allegando: 1) relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area o l'attività interessata,; 2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo I Documenti di cui ai punti 1), 2) dovranno essere redatti da <b>tecnico competente in acustica ambientale</b> ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998.	SCIA trattenimenti e/o Richiesta autorizzazione oltre le 200 persone – eventuale CTVPS –
B3		MANIFESTAZIONE OVE SI PREVEDA IL <b>SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ZONA E/ DELL'ORARIO</b> DI CUI ALL' ART. 14 DEL REGOLAMENTO	Presentazione specifica domanda di autorizzazione in deroga (allegato 6 Regolamento PCCA) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività allegando i documenti seguenti: 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata dello spettacolo temporaneo, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività, dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste; 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione; 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92); 4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati. I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da <b>tecnico competente in acustica ambientale</b> ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998. Il Responsabile del Servizio, valutate le motivazioni, <b>acquisito il parere del Servizio della A.S.L. competente per territorio</b> , potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti ed agli orari indicati nel presente regolamento.	SCIA trattenimenti e/o Richiesta autorizzazione se superale le ore 24 del giorno di inizio o le 200 persone – eventuale CTVPS – Deroga oraria regolamento PM
B4	AREE DIVERSE DA QUELLE ADIBITE A SPETTACOLO	MANIFESTAZIONE OVE SI PREVEDA IL <b>SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ZONA</b> DI CUI AL REGOLAMENTO	Presentazione specifica domanda, (allegato 7 Regolamento PCCA), <b>almeno 10 giorni prima</b> dell'inizio dell'attività, ove si dichiara il rispetto del limite massimo di pressione sonora di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60 dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 rilevato in facciata dei ricettori più disturbati o vicini ed allegando: a) una relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile. b) una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate ed eventuali insediamenti sensibili. c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo. I Documenti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere <b>redatti da tecnico competente</b> ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/1998.	SCIA trattenimenti e/o Richiesta autorizzazione se supera le 200 persone e CTVPS
B5		MANIFESTAZIONE OVE SI PREVEDA IL <b>SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ZONA E/ DELL'ORARIO</b> DI CUI AL REGOLAMENTO	Presentazione di domanda di autorizzazione in deroga (allegato 8 Regolamento PCCA) <b>almeno 30 giorni prima</b> dell'inizio dell'attività, allegando i documenti seguenti: 1) Relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere e con la definizione della durata dell'evento, dell'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività , dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste; 2) Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione; 3) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n.137/92); 4) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici residenziali e turistico-ricettivi, gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli insediamenti sensibili (scuole, case di riposo, ecc), potenzialmente interessati. I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere <b>redatti da tecnico competente in acustica ambientale</b> ai sensi dell'art.2 comma 6, 7 e 8 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998. Il Responsabile del Servizio, valutate le motivazioni, <b>acquisito il parere del Servizio della A.S.L. competente per territorio</b> , potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti ed agli orari indicati nel presente regolamento.	SCIA trattenimenti e/o Richiesta autorizzazione se superale le ore 24 del giorno di inizio o le 200 persone – eventuale CTVPS - Deroga oraria regolamento PM

**TAB.C – PROCEDURE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO ESERCIZI DI VICINATO (diversi dai pubblici esercizi)**

	CLASSIFICAZIONE AREA PCCA	TIPOLOGIA INTRATTENIMENTO	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE	ADEMPIMENTI AMMIN.TIVI E TULPS
C1	AREE DIVERSE DA QUELLE ADIBITE A SPETTACOLO	INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'INTERNO DEL PROPRIO LOCALE <b>NEL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI DI ZONA (assoluti e differenziali)</b>	VEDERE SOPRA TABELLA "A" - CASO A1	Scia intrattenimenti
C2		INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'ESTERNO DEL PROPRIO LOCALE <b>NEL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI DI ZONA (assoluti e differenziali)</b>	VEDERE SOPRA TABELLA "A" - CASO A2	Scia intrattenimenti
C3		INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'ESTERNO DEL PROPRIO LOCALE <b>IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI DI ZONA</b>	VEDERE SOPRA TABELLA "B" - CASI B4 E B5	Scia intrattenimenti

**LIMITAZIONE PER LA CONCESSIONE DI DEROGHE**

Ai sensi dell'ar. 16 del Regolamento Regionale 2/R del 8.01.2014, nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree diverse da quelle adibite a spettacolo, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
- 2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
- 3) venti giorni per le aree di classe III;
- 4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 1) venti giorni in aree di classe V e VI;
- 2) quindici giorni in aree di classe IV;
- 3) dieci giorni in aree di classe III;
- 4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;

c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.

I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui sopra lettera b), fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a).

I limiti massimi di giorni indicati sono riferiti all'area interessata e **non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.**

**ATTIVITA' RICORRENTI**

Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale **rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione** comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta. La comunicazione in tal caso andrà presentata in conformità all'ALLEGATO 9 e nei tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta.

**PROCEDURA IN CASO DI ESPOSTI DA PARTE DI PRIVATI SULLA RUMOROSITA' DERIVANTE DA INTRATTENIMENTI**

Il Comune, ricevuto l'esposto di cittadini che lamentano il disturbo prodotto da impianti o attività rumorose, attiva la Polizia Municipale per individuare l'attività disturbante e le generalità del titolare della stessa (se non già compiutamente identificato nell'esposto) e verifica il rispetto delle autorizzazioni concesse e/o conformità alle SCIA presentate, compresi gli orari delle attività rispetto a quelli previsti. **In caso di attività difforme da quanto DICHIARATO, autorizzato e/o asseverato nella SCIA, il Comune procede direttamente a diffidare la ditta dal sospendere l'attività non autorizzata e/o difforme.** Nei rimanenti casi il Comune, **comunica al soggetto disturbante (e contestualmente all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale ARPAT) che è stato avviato un procedimento di controllo ambientale in tema di emissioni sonore,** lo avverte del suo diritto di intervenire nel procedimento e **lo invita a produrre, se non già presentata in Comune,** una valutazione dell'impatto acustico della propria attività e a comunicare al Comune ed all'ARPAT entro una data prefissata quali iniziative abbia adottato o abbia intenzione di realizzare per eliminare il disturbo

lamentato, dandone comunicazione al Comune stesso e ad ARPAT. Nel caso il destinatario dell'avvio del procedimento comunichi entro il termine fissato dall'Amministrazione le soluzioni messe in atto o in progetto per eliminare il disturbo, il procedimento di controllo può essere sospeso.

In assenza di comunicazioni, scaduto il termine fissato dal Comune, ARPAT procede alla verifica strumentale. Il Comune procede inoltre ad informare il cittadino esponente dell'avvio del procedimento e allega copia della comunicazione inviata al soggetto disturbante, con l'avvertenza di informare il Comune alla scadenza del periodo concesso l'avvenuta risoluzione o meno del problema lamentato, precisando che l'intervento di ARPAT sarà svolto solo in caso di mancata soluzione del problema.

L'Azienda che ha subito il controllo dovrà pagare l'importo della sanzione amministrativa, nonché sostenere il costo per la verifica strumentale del rispetto dell'ordinanza.

## **SISTEMA SANZIONATORIO**

### **SANZIONI T.U.L.P.S.**

Per aver effettuato spettacolo musicale o trattenimento musicale, senza aver presentato la SCIA	Violazione art. 68/1 e art. 69/1 T.U.L.P.S. – art. 666 comma 1 C.P.	Sanzione pecuniaria amministrativa da € 258,00 a € 1459,00 – non ammesso pagamento in misura ridotta
Per aver effettuato spettacolo musicale o trattenimento musicale, con SCIA sospesa o revocata	Violazione art. 68/2 e art. 69/2 T.U.L.P.S. – art. 666 comma 2 C.P.	Sanzione pecuniaria amministrativa da € 413,00 a € 2478,00 – non ammesso pagamento in misura ridotta

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ZO ZONIZZAZIONE ACUSTICA – SANZIONI**

#### **ART. 33 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Fatto salvo l'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica (promossi da Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Giunta regionale, Prefetto, Ministro dell'ambiente con ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95) sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa da Euro 1.302,91 a 10.329,14, in applicazione dell'art 10 della L. 447/1995 e s.m.i.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della L. 447/95 fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 5.164,57.
3. Chiunque, durante l'esercizio di attività di tipo temporaneo o non temporanea superi i limiti assoluti di immissione dettati dalla classificazione acustica del territorio comunale indicati di cui al comma 2, punto B, dell'art. 4 del presente regolamento nel presente regolamento sarà sottoposto ad una sanzione, come prevista nell'art. 17, comma 1, della L.R.89/98 e s.m.i., proporzionale all'entità del superamento (.....OMISSIS.....)

#### **ART. 34 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI NEI CASI NON PREVISTI DALL'ART.33**

- a) Salvo i casi previsti dal precedente art. 33, il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle ulteriori sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis della L. 267/2000, dall'art. 10 della L. 447/1995 e s.m.i. e dall'art. 17 della L.R. n. 89/1998 e s.m.i.
- b) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### **ART. 35 - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI**

1. Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
2. Tale adeguamento dovrà essere certificato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95, il quale dovrà attestare il completo rispetto della normativa in tema di inquinamento acustico.
3. Nel caso di mancata adempimento nei termini prescritti si procederà alla revoca del provvedimento autorizzativo.